

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5365 del 19/11/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE FIUME LAMONE PROC RAPP1264-14RN01 COMUNE DI FAENZA (RA), LOC SARNA RICHIEDENTE VALGIMIGLI FABIO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO CONCESSIONE SUPERFICIALE CON PROCEDURA ORDINARIA DAL FIUME LAMONE UNIFICATA A CONCESSIONE SOTTERRANEA CON CAMBIO DI TITOLARITA' E DIMINUZIONE DELLE QUANTITA' PRELEVATE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5531 del 19/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

ACQUE DEMANIO IDRICO  
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  
FIUME LAMONE  
PROC RAPPA1264/14RN01  
COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. SARNA  
RICHIEDENTE VALGIMIGLI FABIO  
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
RINNOVO CONCESSIONE SUPERFICIALE CON PROCEDURA ORDINARIA DAL  
FIUME LAMONE UNIFICATA A CONCESSIONE SOTTERRANEA CON CAMBIO DI  
TITOLARITA' E DIMINUZIONE DELLE QUANTITA' PRELEVATE.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con DD Arpae n. 90/2018;

PREMESSO che:

- con determinazione regionale n. 18160/2005 è stata rilasciata alla Sig.ra Benentino Marina concessione preferenziale di acqua pubblica sotterranea

per il pozzo ubicato in località Sarna del comune di Faenza poi rinnovata con provvedimento n. 209455/2011 (Proc.RA01A0671 – Codice Risorsa RAA1934)

- con istanza presentata da Benentino Marina e registrata al protocollo regionale con il n. PG/2007/296527 in data 21/11/2007 è stato richiesto il rinnovo della suddetta concessione,
- con determinazione regionale n. 12192/2009 è stata rilasciata alla Sig.ra Benentino Marina la concessione di derivazione di acqua pubblica ordinaria dal fiume Lamone in località Sarna del comune di Faenza ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31/12/2015 (Prat. n. RAPP1264);

#### PRESO ATTO:

- dell'istanza di cambio di titolarità delle suddette concessioni presentata da Valgimigli Fabio in data 18/03/2013 e registrata al protocollo regionale n. PG/2013/69787:
  - concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone in località Sarna del Comune di Faenza, per uso irrigazione agricola Proc. RAPP1264;
  - concessione per un pozzo freatico preferenziale ubicato in località Sarna del Comune di Faenza per uso irrigazione agricola, Proc.RA01A0671 (Codice Risorsa RAA1934);
- della richiesta di rinnovo con unificazione dei due prelievi, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/2001, registrato al protocollo regionale n. PG/2014/500254 in data 18/12/2014;
- dell'assenso da parte della Sig. Benentino Marina in data 28/02/2013 al cambio di titolarità della concessione superficiale e di quella sotterranea registrata al protocollo regionale n. PG/2013/69787;
- della documentazione integrativa presentata dalla ditta Valgimigli Fabio in data 22/03/2017 e registrata al protocollo ARPAE al n. PGRA/2017/3998;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- **relativamente al prelievo dal fiume Lamone (RAPP1264/14RN01):**
  - è esercitato mediante una elettropompa della potenza di Kw 2,2
  - diametro del tubo di pescaggio mm 100,
  - la portata massima derivata è pari a l/s 10,00
  - la quantità d'acqua superficiale richiesta è pari a mc/anno 9.198.
  - è ubicato in sponda sinistra in località Sarna in comune di Faenza in prossimità del terreno distinto nel NTC di detto comune al foglio n. 205, mapp. 279;
- **relativamente al prelievo da acque sotterranee (Codice Risorsa RAA1934):**
  - è esercitato mediante un pozzo della profondità di m 25,00, e del diametro di mm 800
  - la portata massima derivata è pari a l/s 2,00;
  - la quantità d'acqua sotterranea richiesta è pari a mc/anno 86;

- è ubicato in località Sarna del comune di Faenza, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 205, mapp. n. 279;
- **relativamente al prelievo totale la quantità** di acqua superficiale e sotterranea, richiesta in concessione, risulta essere di **mc annui 9.284** per una portata massima complessiva di **l/sec 12,00**;
- Il prelievo da fiume diminuisce rispetto a quanto già concesso passando dai 28.800 mc/anno autorizzati ai 9.198 mc/anno richiesti con il rinnovo;
- Il pozzo è di tipo preferenziale quindi con prelievo già in atto, con diminuzione della quantità prelevata da 600 mc/anno ad 86 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e parte della risorsa viene utilizzata per il riempimento di un vaso autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna in data 25/03/1994 con il N.3150-L/153;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria e cambio di titolarità ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 artt. 31;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

PRESO ATTO:

- della nota della Provincia di Ravenna in data 09/05/2017 assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2017/6603 in data 15/05/2017 che esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;

2. porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
  3. obbligo di rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua;
  4. richiedere che le operazioni attinenti ai trattamenti fitosanitari siano limitate alle immediate vicinanze del pozzo.
- della nota dell'Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po in data 05/06/2017, assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA2017/7784 in data 06/06/2017 con la quale esprime parere favorevole per entrambi i prelievi subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione per la derivazione superficiale:
    1. che nell'atto di concessione sia previsto il rilascio del Deflusso Minimo Vitale indicato per il corpo idrico interessato, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
  - della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in data 09/05/2017 assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2017/6453 in data 10/05/2017 con il quale esprime parere favorevole e da cui si evince che il Consorzio non ha disponibilità di risorsa per tale utenza;
  - della determinazione n. 535/2018 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
  - DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n.139 del 17/05/2017;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

#### **PRELIEVO ACQUA SUPERFICIALE**

080000000000 6 ER– Fiume Lamone – sezione di chiusura Monte di Faenza

**STATO chimico BUONO**

**STATO ecologico SCARSO**

VALUTATO in specifico che:

- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di una autorizzazione provvisoria al prelievo per la quale successivamente è stata rilasciata la concessione con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 12192 del 17/11/2009, quindi ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- il corpo idrico di interesse è in stress quantitativo;
- il prelievo è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;

- non si ritengono necessari interventi particolari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV) e che tale valore è fissato dalla DGR 2067/2015 allegato D) in 0,31 mc/s da maggio a settembre e in 0,46 mc/s da ottobre ad aprile.

### **PRELIEVO ACQUA SOTTERRANEA**

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- **0230ER-DQ1-CL Conoidi Alluvionali Appenniniche – Acquifero Libero**

STATO quantitativo SQUAS: SCARSO;  
STATO qualitativo SCAS: SCARSO;  
da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

ACCERTATA inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola del prelievo essendo questo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 4.00.00 albicocchi a goccia (9.198) e trattamenti (86), con una richiesta di 9.284 mc annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016.

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001, con l'unificazione in una unica concessione del prelievo superficiale e di quello sotterraneo e cambio della titolarità a Favore della ditta Valgimigli Fabio e con le limitazioni e prescrizioni soprarichiamate e recepite nel disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebbucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione unificata a derivare acqua pubblica superficiale e sotterranea con procedura ordinaria con cambio di titolarità a favore della ditta Valgimigli Fabio CF VLGFB70B19D458M, dal fiume Lamone in sponda destra, in località Sarna del comune di Faenza, ad uso irrigazione agricola e da pozzo (Codice Risorsa RAA1934) posto nella medesima località;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 12,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 9.284 mc (9.198 mc da fiume e 86 mc da pozzo) nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di dare conto che non potrà essere prelevata acqua superficiale nei mesi di luglio e agosto, avendo la ditta la disponibilità di un invaso;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2028;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 509/2018, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
7. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in € 37,96, per la risorsa idrica, che dovrà essere versato anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento del deposito cauzionale;
10. di dare atto che, in data 17/12/2014, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo della concessione con unificazione dei due prelievi, le spese di istruttoria pari ad € 95,00 poi integrate di € 100,00 in data 09/03/2017;
11. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;



12. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione superficiale ordinaria unificata sotterranea e superficiale con cambio di titolarità e diminuzione delle quantità prelevate ad uso irrigazione agricola rilasciata a Valgimigli Fabio C.F. VLGFB70B19D458M - Pratica n. RAPP1264/14RN01 e Pozzo RAA1934 (da RA01A0671).

### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene da due punti di presa:

1. **Prelievo superficiale** dal corpo idrico 080000000000 6 ER Fiume Lamone Monte di Faenza (Posizione del prelievo intermedia rispetto alle sezioni di chiusura), mediante opere mobili, poste sull'argine destro del fiume Lamone, costituite da:

- una elettropompa con potenza di 2,2 Kw e portata massima di 10,00 l/s;

Il prelievo superficiale è ubicato in località Sarna nel Comune di Faenza, su punto antistante al terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 205, mapp. n. 85, avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:X= 727.071, Y= 905.251;

La risorsa servirà ad irrigare una superficie di terreno di Ha 04.00.00 coltivato ad albicocco un quantitativo di acqua pari a mc 9.198;

2. **Prelievo dal corpo idrico sotterraneo** 0230ER-DQ1-CL Conoide Alluvionali Appenniniche – acquifero libero, mediante un pozzo con le seguenti caratteristiche:

- colonna tubolare in cemento del diametro di mm 800 e della profondità di m 25,00;
- elettropompa sommersa della potenza di 2,2 Kw e della potenza di 2,00 l/s.

Il pozzo è ubicato in località Sarna nel Comune di Faenza, sul terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 205, mapp. n. 279, avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:X= 727.262, Y= 905.055;

La risorsa servirà per irrorazione di una superficie di terreno di Ha 04.00.00 coltivato ad albicocco con un quantitativo di acqua pari a mc 86;  
Il prelievo complessivo è di 9.284 per 12 l/s

## **ART. 2**

### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 12,00;**
- **volume annuo totale (superficiale e sotterranea) prelevabile è di circa mc 9284.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una **minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,31 nel periodo da maggio a settembre e in mc/s 0,46 nel periodo da ottobre ad aprile** quale "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 sulla base di quanto definito dal Piano di Gestione distrettuale e nel Parere della Autorità di Bacino e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

In relazione alla disponibilità di un invaso non potranno essere effettuati prelievi di risorsa idrica superficiale nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno;

## **ART. 3**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 509/2018;**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

**Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po all'installazione di misuratore, che registri il volume emunto dal Fiume Lamone, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016**

**I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@-**

**cert.arpa.emr.it, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).**

Il concessionario, è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po' all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

Il Servizio concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. Il Servizio concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

#### **ART. 4**

##### **STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI**

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi dal fiume, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso **agli strumenti di misura** ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae/Sac.

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, **è causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

#### **ART. 5**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

#### **ART. 6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel

qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**